

	<input type="checkbox"/> miscela fisica di prodotti fertilizzanti come specificato nella PFC 7.	
Modulo D1	CMC/PFC	Metodo di prova accreditato
APPLICABILITÀ DELLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE	<input type="checkbox"/> qualsiasi prodotto fertilizzante dell'UE ad eccezione di quelli previsti dal Modulo A1	

22A07408

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 7 dicembre 2022.

Regolamento per l'esercizio della vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione. (Delibera n. 594/2022).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illealtà nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante la «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione approvato il 16 ottobre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo modificato con la delibera n. 187 del 5 aprile 2022, con la quale è stato istituito l'ufficio «attività consultiva e vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza»;

Visto il regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso approvato il 7 dicembre 2018;


Visto il regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed il regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione approvati il 29 marzo 2017;

Visto il regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari approvato il 29 marzo 2017;

Visto le «Linee di indirizzo operative per il regolare andamento delle attività e il raccordo funzionale in attuazione del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione» adottate dal Consiglio il 20 maggio 2022;

Tenuto conto che l'adozione di pareri non vincolanti in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi richiesti con riferimento a casi concreti in ordine alla corretta interpretazione e applicazione della disciplina di settore costituisce una funzione strettamente connessa all'esercizio dei poteri di regolazione e di vigilanza spettanti all'Autorità, in quanto volta a fornire ad orientare l'attività alle amministrazioni, nel pieno rispetto della discrezionalità che le caratterizza;

Considerato che occorre implementare le attività a supporto dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) attraverso la pianificazione di



azioni continuative per la risoluzione di problematiche specifiche riferite alla definizione e all'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione da parte degli enti e all'osservanza degli obblighi di trasparenza;

Ritenuto opportuno adottare criteri omogenei e un *iter* procedimentale uniforme per l'esercizio della funzione di vigilanza collaborativa svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione in materia di prevenzione della corruzione;

E M A N A

il seguente regolamento, che avrà efficacia con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione;
 - «Presidente», il Presidente dell'Autorità;
 - «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità;
 - «dirigente», il dirigente dell'ufficio competente;
 - «amministrazione ed enti interessati», tutti i soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012), di trasparenza (decreto legislativo n. 33/2013) e di inconfirmità e incompatibilità di incarichi (decreto legislativo n. 39/2013);
 - «ufficio competente», l'ufficio attività consultiva e vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza;
 - «RPCT», il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - «vigilanza collaborativa», l'attività di supporto e controllo preventivo sugli atti svolta dall'Autorità in favore degli enti e delle amministrazioni interessate finalizzata ad assicurare il rispetto della disciplina normativa in tema di anticorruzione e trasparenza;
 - «protocollo di vigilanza», i protocolli di intesa aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di vigilanza collaborativa stipulati dall'Autorità con le amministrazioni e gli enti interessati.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito dell'autonomia regolamentare riconosciuta all'Autorità e si applica alle amministrazioni e agli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190 del 2012 e trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, che rappresentino specifiche difficoltà nell'assolvimento degli obblighi di legge e nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Autorità.

Art. 3.

Finalità

1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 2 possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza

preventiva finalizzata a supportare le medesime nella programmazione, nell'attuazione e nel monitoraggio della strategia di prevenzione, verificando se necessario la conformità delle iniziative assunte alla disciplina di settore.

2. Resta fermo che l'ufficio competente collabora con le amministrazioni per risolvere questioni interpretative su cui l'Autorità si è già espressa con atti a carattere generale o delibere specifiche in materia di anticorruzione e trasparenza con le modalità previste dal «regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso» emanato in data 7 novembre 2018.

Art. 4.

Presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa

1. Possono essere oggetto di vigilanza collaborativa:
- la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO;
 - il monitoraggio delle misure di prevenzione alla corruzione adottate;
 - il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di trasparenza e il sistema di pubblicazione di dati ulteriori;
 - il monitoraggio sull'attività svolta dagli RPCT nelle materie di competenza dell'Autorità.
2. Anche al di fuori delle ipotesi individuate al comma 1, in presenza di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di eventi di *maladministration*, il Consiglio può disporre l'accoglimento di istanze di verifica preventiva e/o di supporto per l'efficace prevenzione di eventuali fenomeni corruttivi.

Art. 5.

Istanza di vigilanza collaborativa

1. La richiesta di vigilanza collaborativa è presentata all'Autorità con istanza, contenente le motivazioni specifiche della richiesta con l'espressa indicazione di uno o più dei presupposti di cui all'art. 4 nonché le informazioni di dettaglio inerenti le difficoltà rilevate, sottoscritta dal legale rappresentante o dal RPCT dell'amministrazione o dell'ente di cui all'art. 2.


2. Le richieste di vigilanza collaborativa sono sottoposte al Consiglio che, valutata la sussistenza dei presupposti ai sensi del presente regolamento, ne dispone l'accoglimento.

3. Il rigetto della richiesta di attivazione di vigilanza collaborativa non esclude ogni altro tipo di intervento dell'Autorità nell'ambito dei poteri alla stessa attribuiti dalla legge n. 190 del 2012 e dai successivi decreti attuativi.

Art. 6.

Protocollo di vigilanza

1. Le modalità di svolgimento della vigilanza collaborativa con l'amministrazione o l'ente interessati sono definite in un protocollo di azione, predisposto, su indica-



zione del Presidente, dall'ufficio competente che lo sottopone al Consiglio per l'approvazione.

2. I protocolli di vigilanza collaborativa hanno durata annuale salvo diversa decisione del Consiglio, in considerazione della specificità degli interventi per cui è richiesta la collaborazione.

3. I protocolli di vigilanza collaborativa sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità in una specifica sezione suddivisa per annualità.

Art. 7.

Procedimento di vigilanza collaborativa

1. L'amministrazione o l'ente interessati definiscono con l'Autorità le attività che saranno oggetto di esame nell'ambito del protocollo di vigilanza, trasmettendo nel contempo lo schema di atto che intendono assumere con gli elementi necessari a valutarlo.

2. L'ufficio competente effettua un'analisi della documentazione ed elabora un riscontro nel quale prende atto o formula osservazioni che, previa approvazione del Presidente, comunica tempestivamente alla controparte.

3. L'amministrazione o l'ente interessati con la sottoscrizione del protocollo manifestano l'intenzione di adeguarsi alle indicazioni formulate o, in alternativa, motivano il proposito di assumere differenti decisioni nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa.

4. In caso di mancato adeguamento, l'Autorità si riserva di risolvere anticipatamente il protocollo e di inviare gli atti al competente ufficio vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

5. Per motivate esigenze da indicare nel protocollo di vigilanza, le parti possono prevedere deroghe al procedimento disciplinato nel presente articolo.

6. L'eventuale richiesta di accesso agli atti relativa alla documentazione riguardante l'espletamento della vigilanza collaborativa è riscontrata dall'amministrazione o dall'ente interessati firmatari del protocollo.

Art. 8.

Risoluzione del protocollo di vigilanza

1. Il Consiglio dell'Autorità può disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza collaborativa:

a) qualora la controparte si renda inadempiente rispetto agli obblighi assunti nell'ambito del protocollo;

b) quando, decorsi almeno tre mesi dalla sua formale sottoscrizione, la controparte beneficiaria non abbia richiesto alcun intervento dell'Autorità; non producono effetti interruttivi del predetto termine richieste meramente dilatorie, non rientranti nell'ambito di competenza della vigilanza collaborativa o comunque estranee alle competenze dell'Autorità;

c) per sopravvenute e motivate ragioni di merito o di opportunità.

Art. 9.

Relazione periodica al Consiglio dell'Autorità

1. L'ufficio competente invia semestralmente al Consiglio dell'Autorità una relazione sull'attività di vigilanza collaborativa espletata, con l'indicazione dei protocolli di vigilanza stipulati, delle attività sottoposte a vigilanza nonché degli atti adottati dei quali si propone la pubblicazione.

2. Il Consiglio può disporre la pubblicazione della relazione e degli allegati atti adottati o di una loro sintesi sul sito istituzionale dell'Autorità.

Art. 10.

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2022

Il Presidente: BUSIA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 dicembre 2022.

Il segretario: ANGELUCCI

22A07412

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Ceggia

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6 comma 4 delle norme di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 90 del 23 novembre 2022, è stata aggiornata la pericolosità idraulica presente nel Comune di Ceggia (VE).

L'affissione all'albo pretorio del Comune di Ceggia è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non è pervenuta alcuna osservazione.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.alpiorientali.it

23A00033

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di San Daniele Po.

Il Comune di San Daniele PO (CR), con deliberazione n. 32 del 13 ottobre 2022, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267 /2000, è stata nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 2022, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona della dott.ssa Filomena Formisano, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

23A00010

